



Comuni di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina, A.U.S.L. N. 7

Piano di Zona Distretto n. 44

Approvato con parere di congruità n. 25 del 28.04.2010

CAPITOLATO

**Affidamento del Servizio di prevenzione nei confronti della guida in stato di ubriachezza
CIG 05033555AE**

Art. 1 – Oggetto

Costituisce oggetto del presente capitolo la gestione del servizio denominato “guidami a casa”. Il servizio prevede l’accompagnamento di gruppi di giovani, in stato di ubriachezza, dai principali locali notturni e/o luoghi di aggregazione siti a Marina di Ragusa, al domicilio di ognuno, a partire dal terzo fine settimana (venerdì, sabato e domenica) del mese di luglio, fino al terzo fine settimana del mese di settembre, per almeno n. 10 fine settimana per ciascun anno. Il servizio nasce all’interno di un programma di prevenzione giovanile dall’abuso di sostanze alcoliche. In particolare si tratta di un servizio gratuito rivolto ai giovani che, a conclusione della serata in discoteca, non essendo in condizioni psico-fisiche tali da mettersi alla guida delle loro auto, chiedono di essere accompagnati a domicilio da autisti appositamente autorizzati. Il servizio potrà essere richiesto dai destinatari, dai gestori dei locali, ovvero dalle forze dell’ordine.

Art. 2 – Obiettivi

Il servizio “guidami a casa” si pone i seguenti obiettivi:

- ◊ Prevenire eventi tragici legati alla guida in stato di ebbrezza, da parte dei giovani, in particolare durante i fine settimana;
- ◊ Garantire alle comitive di giovani che un sereno rientro a casa dopo una serata trascorsa in locali e/o discoteche, eliminando l’eventuale rischio di guida in stato di ebbrezza.

Art. 3 – Destinatari

I destinatari del servizio “guidami a casa” sono i giovani fino a 35 anni, residenti nel Comune di Ragusa.

Art. 4 – Prestazioni richieste

L’aggiudicatario dovrà garantire:

- La stampa di appositi opuscoli descrittivi del servizio che si intende offrire e la loro diffusione in tutti i principali locali di Marina di Ragusa, frequentati da giovani;
- Lo stazionamento davanti a n. 2 principali locali da ballo della frazione balneare di marina di Ragusa nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 22,00 alle ore 05,00 del mattino seguente, di n. 1 autista munito di patente “B” e dotato di micro motorini pieghevoli, giubbotto rifrangente identificativo dell’operatore in servizio, riportante il logo del Comune di Ragusa ed il numero di telefono a cui chiamare per richiedere l’intervento;
- L’accompagnamento dei giovani richiedenti il servizio, dal locale da ballo fino alla residenza/domicilio abituale di ognuno, dopo aver collocato il motorino pieghevole all’interno del bagagliaio dell’auto di proprietà di uno dei giovani da accompagnare;

Art. 5 – Durata del servizio e articolazione annuale

Il servizio oggetto della presente gara dovrà essere attivato dal terzo fine settimana (venerdì, sabato e domenica dalle ore 22,00 alle ore 5,00) del mese di luglio, al terzo fine settimana del mese di settembre di ogni anno, per almeno n. 10 fine settimana per ciascun anno e per la durata di anni tre. Per l’anno 2010 il servizio decorre dalla firma del contratto, fatto salvo l’obbligo dell’affidatario di garantire comunque il servizio per 10 fine settimana. L’affidatario dovrà, inoltre garantire il servizio nelle giornate pre-festive e festive infrasettimanali (es: ferragosto). L’affidatario è tenuto, in ogni caso, ad eseguire, senza alcuna indennità di sorta, le variazioni che non superino il quinto dell’importo dell’appalto, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle vigenti normative, alle medesime

condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, per il tempo che si dovesse rendere strettamente necessario al nuovo affidamento del servizio. E' escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 6 – Quantificazione del servizio e figure professionali richieste

Per lo svolgimento delle prestazioni sopra descritte, l'affidatario, assicura la copertura del servizio utilizzando almeno n. 2 autisti muniti di patente tipo "B". Questi ultimi, dotati di almeno n. 2 mini-moto-pieghevole (aperto: lunghezza 128 cm., larghezza 93 cm; ripiegato: lunghezza 78 cm., larghezza 37 cm.), giubbotto rifrangente identificativo dell'operatore in servizio, stazioneranno davanti ai due principali locali da ballo della frazione di Marina di Ragusa, da individuare in accordo con il referente del Comune di Ragusa, pronti per essere contattati per accompagnare uno o più giovani in stato di ebbrezza a domicilio. In caso di richiesta di intervento, l'operatore/autista, colloca il motorino pieghevole all'interno del bagagliaio dell'auto di proprietà di uno dei giovani del gruppo da accompagnare e, dopo aver riportato l'intero gruppo a domicilio di ciascuno, l'operatore/autista, ripreso il motorino pieghevole, ritorno sul posto di stazionamento in attesa di una ulteriore chiamata.

L'affidatario potrà impiegare, in aggiunta a quanto sopraindicato, ulteriori figure professionali in relazione ai servizi ed alle attività da realizzare nonché alla tipologia dei destinatari, fermo restando il rispetto dei CCNL di settore.

Il soggetto affidatario si impegna a garantire l'impiego di operatori in possesso di qualifica professionale richieste, nonché dell'esperienza necessaria a garantire alti livelli di qualità.

Il soggetto affidatario dovrà altresì assicurare le necessarie forme di flessibilità nell'assetto organizzativo e nell'impiego delle risorse professionali coinvolte nella gestione del servizio, tenendo conto della variabilità delle esigenze del servizio.

Art. 8 – Doveri degli Operatori

1. Il personale assegnato al servizio è tenuto ad una condotta irreprendibile e ad un comportamento improntato alla massima disponibilità, cortesia e correttezza nei confronti di tutta l'utenza, oltre che ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso; deve altresì osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto di ufficio e il dovere della riservatezza ed effettuare le prestazioni di propria competenza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.
2. Spetterà all'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio e su indicazione del Responsabile del Servizio Sociale, chiedere la sostituzione delle persone ritenute non idonee, qualora non osservino un comportamento corretto o non offrano sufficienti garanzie di riservatezza. L'affidatario dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non idonee entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'affidataria, la quale è unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto. Per effetto dell'affidamento del servizio nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra l'Amministrazione ed il personale del soggetto affidatario, il quale solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione stessa, per essere il presente contratto, appalto di servizio.

Art. 9 – Obblighi dell'affidatario – Responsabilità

1. L'affidatario si obbliga :
 - a) a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto stabilito dal Comune di Ragusa;
 - b) ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, l'impiego di proprio personale che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;

- c) a svolgere il servizio con organizzazione diretta di propri strumenti, beni mobili e immobili, e di un autonomo parco mezzi garantendo altresì l'utilizzo di mezzi e strumenti in regola con le vigenti normative, dotati di idonee coperture assicurative;
 - d) ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernente il servizio stesso;
 - e) a comunicare, al momento della sottoscrizione del contratto (e al momento di sostituzioni che si dovessero rendere necessarie ed inevitabili), l'elenco nominativo degli operatori impiegati, la relativa qualifica ed i relativi curricula; **l'elenco non potrà essere diverso dagli operatori proposti in sede di gara.** L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo, rispetto a quello definito in sede di aggiudicazione, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione aggiudicatrice, previa verifica di requisiti, caratteristiche e opportunità in relazione allo specifico Servizio e alla specifica situazione relativa al/ai destinatari dello stesso
 - f) a sostituire il personale assente, per un periodo superiore a 10 giorni, entro 48 ore, esclusivamente previo parere sull'opportunità di detta sostituzione da parte del referente del Comune; in ogni caso, l'assenza da parte dell'operatore è ammessa e potrà avvenire esclusivamente in presenza di valide giustificazioni. Qualora l'Amministrazione Comunale verifichi che i motivi addotti non possano giustificare l'assenza, può diffidare l'affidatario e in casi estremi e reiterati, si riserva di recedere dal contratto;
2. Nell'ambito del principio generale della reciproca collaborazione l'affidatario è tenuto:
- a) a dare immediata comunicazione al Referente del Comune di Ragusa, di qualsiasi evento che impedisca temporaneamente o definitivamente, l'attuazione del servizio;
 - b) a segnalare ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al perseguitamento delle finalità e degli obiettivi generali del servizio od alla realizzazione delle attività programmate, ed in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente Capitolato;
 - c) a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
3. L'affidatario è tenuto inoltre a:
- a) rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge l'attività nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato; In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'affidatario per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni;
 - b) rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, come meglio specificato negli articoli seguenti;
 - c) stipulare apposite polizze assicurative con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi –Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) – ed - Infortuni -, per garantire idonea copertura agli operatori, agli utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che trattasi; pertanto nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse adeguato, l'affidatario risponderà anche della spesa residua,

trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti solo ed esclusivamente all'affidatario;

- d) garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.

4. L'affidatario solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. Il Comune di Ragusa è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solidi, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 10 - Verifiche e Controlli

1. L'Amministrazione è tenuta alla verifica della regolarità retributiva e contributiva. Al momento della sottoscrizione del contratto, l'affidatario presenta apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella quale attesta l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e, laddove sottoscritti, dei contratti decentrati ed integrativi vigenti.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di effettuare verifiche secondo specifiche esigenze del momento.
4. All'affidatario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti.

Art. 11 - Corrispettivo - Pagamenti

1. Il corrispettivo per il servizio oggetto di affidamento, per la durata di anni 3 (tre), viene fissato in € **45.000,00 IVA inclusa**, suddiviso in tre tranches di € 15.000,00 IVA inclusa per ciascun anno.
2. Con l'importo di cui al precedente comma, l'affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere a pretendere dall'Amministrazione Comunale per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.
3. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con riferimento al servizio effettivamente svolto per ciascun anno, in rate mensili posticipate, su presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa e previa verifica della disponibilità finanziaria, recante l'attestazione del Responsabile del Procedimento del Comune di Ragusa, supportata da un prospetto dal quale risultino l'elenco nominativo degli operatori impegnati con l'indicazione del numero delle ore totali svolte nel mese.
4. Gli interessi potranno essere applicati, su richiesta, non prima che siano decorsi 120 giorni dalla data di ricezione di regolare fattura.

Art. 12 – Estensione del servizio

1. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere, in relazione a sopravvenute necessità, l'estensione del Servizio in misura non superiore al 20% di quello già affidato e l'affidatario dovrà eseguire l'ulteriore servizio richiesto al medesimo prezzo ed alle medesime condizioni senza sollevare eccezione al riguardo o pretendere indennità di sorta.

Art. 13 – Recesso e Riduzione del servizio

1. L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione o di trasformazione del Servizio, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio oggetto di gara, previo preavviso alla controparte a mezzo raccomandata A.R. con anticipo di

tre mesi sulla data prevista per l'interruzione del rapporto, senza che l'affidatario possa pretendere il corrispettivo mensile o altra indennità di sorta. Qualora la riduzione del servizio sia di una percentuale superiore al 20% di quello già affidato, il contraente potrà avvalersi della facoltà di recesso entro 60 giorni.

Art. 14 – Adeguamenti dei Prezzi

1. Il prezzo offerto dall'affidatario sarà soggetto a revisione ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n.163/2006, sulla base di richiesta motivata, recante in allegato la documentazione idonea a giustificare la pretesa di adeguamento e previa istruttoria volta ad accertare il sussistere delle condizioni per la revisione dei prezzi, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
2. Tale revisione potrà avvenire attraverso adeguamento del prezzo, diminuito del ribasso offerto, tenendo presenti gli eventuali aumenti del C.C.N.L.

Art. 15 – Sicurezza D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

1. L'affidatario, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare un'autocertificazione nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari e propedeutici all'avvio del servizio oggetto di affidamento.
2. L'affidatario è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni nonché normative collegate ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell'Amministrazione, **nella persona di _____**.
3. L'affidatario è tenuto inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all'attività di Servizio oggetto della presente gara, nelle modalità e luoghi come previsto dal presente capitolo, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta / Valigetta di Pronto Soccorso.
4. Qualora il personale rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili, provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, e il Dirigente del settore servizi sociali.
6. L'aggiudicatario si impegna a comunicare in forma scritta, entro 5 giorni precedenti l'avvio del servizio le seguenti informazioni:
 - Nominativo del Datore di Lavoro
 - Nominativo del rappresentante dei lavoratori
 - Nominativo del Medico competente;
 - Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di appalto;
 - Mezzi e attrezzature previste e disponibili per l'esecuzione del servizio;
 - Dotazioni di protezione individuale;
 - Altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza.

Art. 16 – Trattamento dati personali - D.Lgs. n° 196/2003

1. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 il Comune di Ragusa è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione del Servizio. Il trattamento di dati sensibili è autorizzato ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a, b, c, d, e, del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196.

2. la ditta in quanto affidataria del servizio è Responsabile esterno del Trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, **il/la Sig./ra.....**, in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza, quale Responsabile del Trattamento dati; il predetto Responsabile:
 - opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;
 - attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
 - è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
 - provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs.n. 196/2003.
3. L'affidatario, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precise ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto; in ogni caso:
 - i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
 - l'affidatario dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
 - è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
 - è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
 - i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l'affidatario si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque l'affidatario sia venuto a conoscenza, in dipendenza dello stesso.
4. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

Art. 17 – Inadempienze e penalità

1. L'affidatario, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti nonché alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale.
2. L'affidatario ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetto a una penalità da € 50,00 a € 516,00 per ogni fatto – a seconda della gravità dell'infrazione - qualora:
 - a. si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente capitolato;
 - b. non fornisca tutte le prestazioni convenute;
 - c. esegua in modo difforme gli interventi indicati nel progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell'offerta globale del concorrente;

- d. esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
 - e. non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente capitolato speciale.
3. In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra l'Amministrazione, mediante provvedimento motivato del Dirigente del Servizio, procederà alla contestazione formale, invitando l'Impresa aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora l'Impresa aggiudicataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata.
 4. La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all'eventuale recidiva.
 5. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti addebitando ogni eventuale spesa all'Impresa aggiudicataria, a carico della quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.
 6. Le penalità a carico dell'Impresa aggiudicataria saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute, operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall'Aggiudicataria.

Art. 18 – Divieto di subappalto e Cessione del contratto

1. E' fatto divieto all' affidataria di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto dell'appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

Art. 19 – Controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie si esclude la competenza arbitrale e il foro competente è quello di Ragusa.

Art. 20 – Risoluzione del contratto

Si dà luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, nei seguenti casi:

1. grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Capitolato e o al progetto presentato in sede di gara, tali da compromettere la buona riuscita del servizio, da contestare con le modalità previste dall'art. 136,comma 1, 2, 3, D.lgs. n. 163/2006 ss. mm.;
2. gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
3. grave violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
4. applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato ai sensi dell'art. 135 D.lgs. n. 163/2006 ss. mm.;
5. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio, da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art. 136 D.lgs. n. 163/2006 ss. mm.;
6. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora il soggetto affidatario non provveda all'immediata regolarizzazione, da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art. 136 D.lgs. n. 163/2006 ss. mm.;
7. cancellazione dell'affidatario dall'Albo o Registro regionale di riferimento;
8. negli altri casi espressamente previsti nel presente Capitolato.

Nei casi di risoluzione di cui al precedente comma 1, nn. 2), 6) e 7) l'Amministrazione Comunale procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

In tutti i casi di risoluzione del contratto il soggetto affidatario deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 139 D.lgs. n. 163/2006 e, in caso di inadempimento, l'Amministrazione provvederà d'ufficio, addebitando all'affidatario i relativi oneri e spese.

A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale, l'Amministrazione porrà a carico del soggetto affidatario inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare il servizio ad altro soggetto.

In ogni caso, pur in presenza di risoluzione del contratto, il soggetto affidatario è tenuto a effettuare le prestazioni richieste fino alla data del subentro di altro soggetto nell'espletamento del servizio.

Art. 21 – Spese contrattuali - Imposte e Tasse

1. L'ente affidatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali, imposte e tasse, dovute secondo le leggi in vigore .
2. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 22 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile.
2. Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto di gara.

Art. 23 – Vincolatività delle offerte

La presentazione dell'offerta implica l'accettazione integrale da parte dell'ente concorrente, di tutti, nessuno escluso, gli articoli del presente Capitolato e del bando di gara.